

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 11 GIUGNO 2012

(proposta dalla G.C. 8 maggio 2012)

Sessione del Bilancio Preventivo

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria ed al Sindaco Piero FASSINO, i Consiglieri:

ALTAMURA Alessandro	D'AMICO Angelo	MORETTI Gabriele
ALUNNO Guido Maria	DELL'UTRI Michele	MUZZARELLI Marco
AMBROGIO Paola	GENISIO Domenica	NOMIS Fosca
APPENDINO Chiara	GRECO LUCCHINA Paolo	PAOLINO Michele
BERTHIER Ferdinando	GRIMALDI Marco	PORCINO Giovanni
BERTOLA Vittorio	LEVI Marta	RICCA Fabrizio
CARBONERO Roberto	LEVI-MONTALCINI Piera	SBRIGLIO Giuseppe
CARRETTA Domenico	LIARDO Enzo	SCANDEREBECH Federica
CASSIANI Luca	LO RUSSO Stefano	TRICARICO Roberto
CENTILLO Maria Lucia	MAGLIANO Silvio	TRONZANO Andrea
CERVETTI Barbara Ingrid	MANGONE Domenico	VENTURA Giovanni
COPPOLA Michele	MARRONE Maurizio	VIALE Silvio
CURTO Michele		

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 39 presenti, nonché gli Assessori: BRACCIALARGHE Maurizio - CURTI Ilda - DEALESSANDRI Tommaso - PASSONI Gianguido - TEDESCO Giuliana - TISI Elide.

Risultano assenti i Consiglieri: MUSY Alberto - RATTAZZI Giulio Cesare.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: MISURE URGENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA REGIONALE PER FRONTEGGIARE LA RIDUZIONE DEI FINANZIAMENTI STATALI E REGIONALI. REVOCA DELLE MISURE PRECEDENTEMENTE ADOTTATE COSTITUENTI MIGLIOR FAVORE RISPETTO ALLA NORMATIVA REGIONALE.

Proposta dell'Assessore Tisi, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.

Il sistema dei servizi sociali e socio-sanitari della città, il cosiddetto Modello Torino, raggiunge circa un cittadino su nove ed è fortemente ispirato dal principio di sussidiarietà. Comune, Aziende Sanitarie, cooperative, organismi no profit, associazioni di tutela e di volontariato, sindacati ed imprese danno vita ad un sistema integrato in grado di offrire oltre 500 tipologie di risposte sociali e sociosanitarie a famiglie e cittadini. Il capitale umano oggi coinvolto supera le 12.000 unità tra lavoratori del pubblico, del privato sociale e delle imprese profit, pari al 10% della popolazione lavorativa: dal comparto educativo, al comparto sanitario, al comparto assistenziale. A tutto ciò si aggiunge la consistente "densità relazionale" offerta dalla ricca e preziosa rete di volontariato, che rappresenta la storia ed il presente della solidarietà torinese.

In questi ultimi anni ha conosciuto uno sviluppo consistente con conseguente aumento della spesa sociale maturato in media nella misura del 5% annuo a causa di fattori diversificati a seconda della tipologia di utenza: la crisi economica ha comportato un aumento complessivo di circa il 15% dell'utenza adulta ed un incremento costante del numero di beneficiari di contributi di assistenza economica, con una spesa che è cresciuta di oltre il 20% tra il 2009 ed il 2011; le problematiche poste dalla non autosufficienza ed in particolare il nuovo sistema di cure domiciliari hanno fatto registrare un aumento del 70% dell'utenza anziana e disabile, mentre le prestazioni residenziali per le persone con disabilità sono aumentate del 30%; la crescente complessità delle relazioni familiari infine ha avuto come conseguenza la necessità di diversificare notevolmente l'offerta rivolta ai minori.

Già negli anni 2010 e 2011 sono stati necessari provvedimenti di ridimensionamento degli interventi alla luce del venir meno dei finanziamenti regionali e statali quali quelli citati nella deliberazione Giunta Comunale del 7 settembre 2010 (mecc. 2010 04978/019) esecutiva dal 21 settembre 2010, deliberazione Consiglio Comunale del 30 marzo 2011 (mecc. 2011 01526/024) esecutiva dal 16 aprile 2011 e deliberazione Giunta Comunale del 3 maggio 2011 (mecc. 2011 02279/019) esecutiva dal 17 maggio 2011. Nell'anno 2012 occorre fronteggiare ulteriori rilevanti riduzioni di finanziamenti regionali e statali riassumibili, per quanto al momento noto, come segue:

- azzeramento del Fondo Nazionale delle Non Autosufficienze, pari a 7.000.000 di Euro utilizzati per la Città di Torino nell'anno 2011 per finanziare le cure domiciliari socio-sanitarie ad anziani non autosufficienti e disabili a copertura sia della quota sanitaria che della quota sociale;
- diminuzione di 200.000.000 di Euro del Fondo Nazionale Politiche Sociali 2012 rispetto a quello del 2011;
- azzeramento del Fondo Nazionale per le Politiche per la Famiglia;

- azzeramento dei finanziamenti regionali per l'assunzione degli oneri derivanti dall'integrazione delle rette per i ricoveri residenziali di anziani non autosufficienti e per i relativi adeguamenti tariffari pari a circa 3.400.000 Euro;
- andamento dei finanziamenti nazionali e regionali in diminuzione costante nell'ultimo triennio (nel 2009: 48.000.000 di Euro, nel 2010: 42.000.000 di Euro, nel 2011: 38.000.000 di Euro);

ed, in linea più generale, l'incertezza dell'entità degli stanziamenti regionali per l'anno 2012 finalizzati alle politiche sociali.

In questa situazione la posizione degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, ed il Comune di Torino è Ente gestore in quanto capoluogo, risulta particolarmente delicata nel ruolo di soggetto responsabile dell'erogazione degli interventi agli utenti, dal momento che tali riduzioni di finanziamenti non incidono solamente sulla possibilità di attivazione di nuovi interventi ma non garantiscono più la continuità di quelli in essere.

Com'è noto il Comune di Torino ha contestato fino all'impugnazione in sede giudiziale i provvedimenti regionali che hanno ridotto i finanziamenti non garantendo neanche la spesa storica, ma, almeno per il momento, è risultato soccombente e la sentenza del TAR Piemonte del 4 novembre 2011, contro la quale è in corso di predisposizione il ricorso, in materia ha precisato come "l'intervento finanziario regionale in materia abbia solo carattere contributivo rispetto all'intervento primario che deve essere assicurato dai comuni titolari delle funzioni concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale".

Una riduzione così consistente di finanziamenti comporta una revisione dell'intero sistema ed in questo senso sono stati avviati percorsi di confronto con la Regione stessa per l'identificazione dei livelli essenziali di assistenza sociale ma anche con le parti sociali al fine di riprogettare il sistema delle risorse disponibili.

Inoltre è stato avviato un percorso di revisione del complesso degli interventi di sostegno al reddito previsti dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 12 febbraio 2001 e s.m.i. "Disciplina degli interventi di assistenza economica", con particolare attenzione agli ambiti della sostenibilità e dell'appropriatezza delle misure in termini di capacità di risposta ai bisogni e di modalità di coinvolgimento dei beneficiari nel progetto di sostegno economico e sociale. Tale percorso ha previsto l'avvio di uno specifico Tavolo di Lavoro con le principali organizzazioni e gli enti del terzo settore che, a livello cittadino, intervengono nell'ambito del contrasto dell'impoverimento e del sostegno al reddito, anche al fine di verificare e rafforzare le integrazioni e le sinergie tra gli interventi e le azioni promosse ed assicurate dai diversi attori del welfare cittadino. Il lavoro di revisione della normativa cittadina deve necessariamente armonizzarsi ed integrarsi con le sostanziali trasformazioni che verranno apportate a livello nazionale in materia di misure di contrasto della povertà ed in particolare con il percorso di sperimentazione della Nuova Carta Acquisti (previsto dall'articolo 60 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in Legge 4 aprile 2012, n. 35 "Disposizioni urgenti in materia di

semplificazione e di sviluppo") che vedrà coinvolta anche la Città di Torino con altre undici città italiane in una prima sperimentazione.

Al fine di reperire ulteriori risorse poi, la Giunta Comunale, contestualmente al presente provvedimento, ne propone un altro all'approvazione del Consiglio al fine di richiedere alla Regione Piemonte l'estinzione dell'Istituto Buon Pastore, istituzione pubblica di assistenza e beneficenza da tempo inattiva, mentre l'utilizzo del suo patrimonio dovrebbe essere vincolato al finanziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Relativamente ai beni mobili ed immobili pervenuti gratuitamente al Comune di Torino a seguito dell'estinzione delle IPAB e di altri enti assistenziali, si rende necessario definire in tempi brevi il piano economico per la messa a reddito di tale patrimonio, nonché alla conseguente destinazione delle risorse derivanti, esclusivamente all'assistenza delle persone in condizione di bisogno socio-economico.

Nelle more della definizione di quanto sopra vi è però la necessità di una manovra a breve termine che eviti di dover procedere in corso d'anno ad improvvise interruzioni di servizio e scongiuri il rischio di contrarre debiti fuori bilancio per poter mantenere in atto gli interventi, molti dei quali riconducibili alla categoria dei livelli essenziali di assistenza sanitaria.

Già con deliberazione della Giunta Comunale dell'8 novembre 2011 (mecc. 2011 05943/019) sono stati adottati provvedimenti in materia di cure domiciliari socio-sanitarie al fine di ridurre l'esposizione finanziaria derivante dall'attivazione di nuovi interventi.

Con il presente provvedimento occorre invece delineare i primi indirizzi di competenza del Consiglio Comunale che dovranno caratterizzare la manovra a breve termine e che dovranno ispirare le azioni specifiche da perseguire relativamente a ciascuna tipologia di utenza ed in particolare:

1. revoca dei trattamenti di miglior favore ancora esistenti sia rispetto alla normativa regionale in materia di livelli essenziali di assistenza sia rispetto a precedenti provvedimenti comunali;
2. omogeneizzazione dei criteri per tipologia di beneficiari e non solo per tipologia di prestazione;
3. razionalizzazione di alcune misure al fine di evitare la frammentazione degli interventi ed individuare le risorse per il riordino complessivo del sistema di sostegno al reddito.

Tali indirizzi si declinano nelle azioni riassunte nella seguente tabella:

	ATTUALE	PROPOSTA
CRITERIO DELL'ANZIANITÀ DA 60 A 65 ANNI		

Interventi di assistenza economica	Età \geq 60 anni per Reddito di mantenimento e contributi correlati e per inserimento temporaneo in albergo	Età \geq 65 anni per Reddito di mantenimento e contributi correlati (contributi locazione/spese condominiali; spese riscaldamento) e per contributi inserimento temporaneo in albergo, salvo diversa valutazione tecnica, sulla base del bisogno e del relativo progetto sociale approvato dal Dirigente Centrale competente
Domiciliarità autosufficienti	Età \geq 60 anni	Età \geq 65 anni salvo diversa valutazione tecnica approvata dal Dirigente Centrale competente
Residenzialità autosufficienti	Età \geq 60 anni	Età \geq 65 anni salvo diversa valutazione tecnica approvata dal Dirigente Centrale competente
DOMICILIARITA' ANZIANI		
Revisione criteri di valutazione condizione economica		
Franchigia immobiliare Euro	70.000	51.645
Considerazione donazioni mobiliari e immobiliari	Negli ultimi due anni solo immobiliari	Negli ultimi cinque anni
Considerazione proventi vendite	Non presente	Negli ultimi cinque anni
Interventi singoli per autosufficienti	No franchigia immobiliare	Franchigia immobiliare
Passaggio da autosufficiente a non autosufficiente	Mantenimento dell'erogato	Non si mantiene l'erogato
Quota per persone senza rete d'intensità bassa e media Euro	200	Applicabile solo se supportata da specifica relazione validata dal Dirigente Servizio Anziani
RESIDENZIALITA' ANZIANI		
Revisione criteri di valutazione condizione economica del beneficiario non autosufficiente		
Franchigia immobiliare Euro	20% eccedenza di 70.000	51.645,69

Franchigia mobiliare Euro	20% eccedenza di 15.493,71	15.493,71
Considerazione donazioni mobiliari e immobiliari	Negli ultimi due anni solo immobiliari	Negli ultimi cinque anni
Considerazione proventi vendite	Non presente	Negli ultimi cinque anni
Omogeneizzazione dei criteri di valutazione della condizione economica tra domiciliarità e residenzialità per anziani autosufficienti		
DOMICILIARITA' DISABILI e MINORI		
Revisione criteri di valutazione condizione economica		
Franchigia immobiliare Euro	70.000	51.645
Considerazione donazioni mobiliari e immobiliari	Negli ultimi due anni solo immobiliari	Negli ultimi cinque anni
Considerazione proventi vendite	Non presente	Negli ultimi cinque anni
Indennità di accompagnamento	Non utilizzata	Utilizzata come da DGR 56/2010, lasciandola comunque in disponibilità nella misura necessaria a compensare le franchigie stabilite
Revisione massimali di spesa pro capite		
Quota per persone senza rete d'intensità bassa e media Euro	200	Applicabile solo se supportata da specifica relazione validata dalla competente UMVD
Livelli di intensità alta A e B e maggiorazione Euro 200 Euro	1800 e 2010	Superati come livelli standard. Rimangono i massimali regionali (DGR 56/2010) di 1350 e 1640. Sono fatti salvi progetti individualizzati ex DGR 51/2003
Conservare l'importo del PAI precedentemente approvato qualora, in esito all'utilizzo dei nuovi strumenti di valutazione e relativi punteggi introdotti dalla DGR 56/2010, derivasse un trattamento sfavorevole		Non più applicabile

RESIDENZIALITA' DISABILI		
Revisione criteri di valutazione condizione economica		
Franchigia immobiliare Euro	Patrimonio immobiliare non considerato	51.645,69
Franchigia mobiliare Euro	Patrimonio mobiliare non considerato	15.493,71
Considerazione donazioni mobiliari e immobiliari	Non presente	Negli ultimi cinque anni
Considerazione proventi vendite	Non presente	Negli ultimi cinque anni
ASSISTENZA ECONOMICA		
Erogazione dei contributi	Non condizionata alle risorse disponibili a bilancio	Condizionare l'erogazione dei contributi di assistenza economica a favore delle persone abili al lavoro alla disponibilità delle risorse finanziarie ed alla progettazione di percorsi d'inclusione sociale
Aggiornamento valori importi dei contributi	Aggiornamento annuale automatico sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, salvo diversa esplicita indicazione	Condizionare l'aggiornamento dei valori dei contributi di assistenza economica alla disponibilità delle risorse finanziarie

Contributi per esigenze specifiche	Non vincolati ad un progetto	<p>Limitare le seguenti tipologie di contributi a situazioni eccezionali, previo progetto di autonomia predisposto dal servizio sociale, e su autorizzazione del Dirigente del Servizio centrale competente, sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 19 "Situazioni particolari" della deliberazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spese per vestiario, per l'igiene, mense convenzionate, vita di relazione per persone collocate in strutture; - spese di trasloco; - spese per riparazione o acquisto di apparecchi domestici o mobili; - manutenzione ordinaria abitazione.
Contributi per l'inserimento temporaneo in albergo	Contributi previsti unicamente per inserimento in albergo o strutture similari; tali contributi non sono vincolati alla definizione di un progetto di inserimento	Estendere la possibilità d'intervenire per una collocazione temporanea attraverso l'utilizzo di strutture o abitazioni messe a disposizione da enti ed organizzazioni del terzo settore, in luogo della collocazione in albergo, con l'obiettivo di offrire sia un sostegno temporaneo a livello abitativo sia un supporto ed un accompagnamento all'autonomia personale dei componenti il nucleo. Per ogni nucleo ospite i servizi competenti devono predisporre un progetto di autonomia con tempi di permanenza definiti.

L'effetto finanziario di tali misure è stimabile in una minore spesa relativa all'anno 2012 di circa 3.200.000 Euro, a fronte dell'effettiva loro attuazione a decorrere dal 1 giugno 2012.

Nell'approvare le modifiche di cui sopra risulta pertanto necessario rieditare integralmente le norme che regolano la compartecipazione al costo dei servizi presi in considerazione al fine di poter disporre di materiali di facile consultazione ed immediata applicazione per gli operatori e per i cittadini, approvando gli allegati 1 (Criteri di accesso e di contribuzione al costo delle prestazioni domiciliari per Anziani, Disabili e Minori) e 2 (Criteri di accesso e di contribuzione al costo delle prestazioni residenziali per Anziani e Disabili), facenti parte integrante del presente provvedimento e procedendo quindi contestualmente all'abrogazione dei numerosi provvedimenti deliberativi che li hanno normati nel tempo ed in particolare:

- allegato 1 deliberazione del Consiglio Comunale del 30 novembre 2009 (mecc. 2009 05739/019) in materia di criteri di accesso alle prestazioni domiciliari per anziani, disabili e minori;
- deliberazione del Consiglio Comunale dell'11 febbraio 2008 (mecc. 2007 10205/019) in materia di residenzialità per anziani non autosufficienti;
- deliberazione della Giunta Municipale del 19 febbraio 1979 (mecc. 7900838/19) in materia di residenzialità per anziani autosufficienti;
- deliberazioni del Consiglio Comunale del 22 marzo 1999 (mecc. 9901187/19) e del 28 febbraio 2000 (mecc. 2000 01162/19) per la parte inerente la definizione dei criteri di partecipazione al costo dei servizi residenziali per persone disabili.

Occorre altresì approvare l'allegato 3 facente parte integrante del presente provvedimento e contenente gli emendamenti da apportare agli allegati 2 e 3 della deliberazione del Consiglio Comunale del 30 novembre 2009 (mecc. 2009 05739/019), riguardanti rispettivamente le linee guida per l'appropriatezza degli interventi domiciliari per anziani e le specifiche per l'utilizzo delle prestazioni domiciliari a favore di persone con disabilità, minori e loro famiglie e l'abrogazione parziale della deliberazione del Consiglio Comunale del 21 giugno 2010 (mecc. 2010 01694/019) nelle parti, indicate, in cui prevede norme di maggior favore rispetto alla normativa regionale.

Occorre altresì approvare l'allegato 4 facente parte integrante del presente provvedimento contenente gli emendamenti alla deliberazione del Consiglio Comunale del 12 febbraio 2001 (mecc. 2000 05700/19) e s.m.i. in materia di assistenza economica.

Il provvedimento è sperimentale e transitorio, da sottoporre a verifica in sede di approvazione del Conto Consuntivo 2012 sulla base della valutazione delle conseguenze economiche e sociali sulle persone, sulle famiglie e sul Bilancio dell'Amministrazione. Considerando la complessità dei bisogni assistenziali e l'articolazione dei diversi livelli istituzionali, si rende necessario rinviare a successivi provvedimenti la ridefinizione del sistema dei servizi con l'eventuale applicazione di altri parametri definiti dalla normativa regionale e nazionale, previa discussione nell'ambito della progettazione partecipata che ha caratterizzato negli anni la costituzione del cosiddetto modello Torino.

Inoltre, poiché è in corso di definizione il Bilancio Comunale come pure il riparto delle risorse regionali, l'individuazione della franchigia immobiliare a 51.645 Euro IMU potrà esser innalzata a 70.000 Euro IMU (avendo l'IMU sostituito l'ICI e nelle more della conseguente rivalutazione delle franchigie da parte della normativa regionale e nazionale).

Quanto sopra è subordinato alla copertura finanziaria nell'ambito degli stanziamenti del Bilancio Comunale e del riparto regionale, atta a garantire altresì gli interventi obbligatori, prioritari ed urgenti.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare, a fronte della riduzione dei finanziamenti statali e regionali, gli indirizzi per il contenimento e la diminuzione della spesa, mediante le azioni descritte in narrativa;
- 2) di demandare alla Giunta l'approvazione di un provvedimento che, attivando allo scopo anche i servizi e le collaborazioni in essere in materia di politiche abitative, individui forme di aiuto ai beneficiari nel disporre degli immobili di proprietà, al fine di potersi garantire la sufficiente liquidità per sostenere il costo assistenziale;
- 3) di rieditare integralmente le norme che regolano la compartecipazione al costo dei servizi presi in considerazione al fine di poter disporre di materiali di facile consultazione ed immediata applicazione per gli operatori e per i cittadini, approvando gli allegati 1 (Criteri di accesso e di contribuzione al costo delle prestazioni domiciliari per Anziani, Disabili e Minori) e 2 (Criteri di accesso e di contribuzione al costo delle prestazioni residenziali per Anziani e Disabili), facenti parte integrante del presente provvedimento (all. 1-2 - nn.) e procedendo quindi contestualmente all'abrogazione dei numerosi provvedimenti deliberativi che li hanno normati nel tempo ed in particolare:
 - allegato 1 deliberazione del Consiglio Comunale del 30 novembre 2009 (mecc. 2009 05739/019) in materia di criteri di accesso alle prestazioni domiciliari per anziani, disabili e minori;
 - deliberazione del Consiglio Comunale dell'11 febbraio 2008 (mecc. 2007 10205/019) in materia di residenzialità per anziani non autosufficienti;
 - deliberazione della Giunta Municipale del 19 febbraio 1979 (mecc. 7900838/19) in materia di residenzialità per anziani autosufficienti;
 - deliberazioni del Consiglio Comunale del 22 marzo 1999 (mecc. 9901187/19) e del 28 febbraio 2000 (mecc. 2000 01162/19) per la parte inerente la definizione dei criteri di partecipazione al costo dei servizi residenziali per persone disabili;
- 4) di approvare l'allegato 3 facente parte integrante del presente provvedimento (all. 3 - n.) contenente gli emendamenti da apportare agli allegati 2 e 3 della deliberazione del Consiglio Comunale del 30 novembre 2009 (mecc. 2009 05739/019), riguardanti rispettivamente le linee guida per l'appropriatezza degli interventi domiciliari

per anziani e le specifiche per l'utilizzo delle prestazioni domiciliari a favore di persone con disabilità, minori e loro famiglie e l'abrogazione parziale della deliberazione del Consiglio Comunale del 21 giugno 2010 (mecc. 2010 01694/019) nelle parti, indicate, in cui prevede norme di maggior favore rispetto alla normativa regionale;

- 5) di approvare l'allegato 4 facente parte integrante del presente provvedimento (all. 4 - n.) contenente gli emendamenti alla deliberazione del Consiglio Comunale del 12 febbraio 2001 (mecc. 2000 05700/19) e s.m.i. in materia di assistenza economica;
- 6) di definire il presente provvedimento sperimentale e transitorio, da sottoporre a verifica in sede di approvazione del Conto Consuntivo 2012 sulla base della valutazione delle conseguenze economiche e sociali sulle persone, sulle famiglie e sul Bilancio dell'Amministrazione e di rinviare a successivi provvedimenti la ridefinizione del sistema dei servizi con l'eventuale applicazione di altri parametri definiti dalla normativa regionale e nazionale, previa discussione nell'ambito della progettazione partecipata che ha caratterizzato negli anni la costituzione del cosiddetto modello Torino.

Inoltre, poiché è in corso di definizione il Bilancio Comunale come pure il riparto delle risorse regionali, l'individuazione della franchigia immobiliare a 51.645 Euro IMU potrà esser innalzata a 70.000 Euro IMU (avendo l'IMU sostituito l'ICI e nelle more della conseguente rivalutazione delle franchigie da parte della normativa regionale e nazionale).

Quanto sopra è subordinato alla copertura finanziaria nell'ambito degli stanziamenti del Bilancio Comunale e del riparto regionale, atta a garantire altresì gli interventi obbligatori, prioritari ed urgenti;

- 7) di prevedere che tutti i valori economici di riferimento (franchigie, massimali di Piano Assistenziale Individualizzato e di prestazione, soglie di contribuzione, tariffe, ecc.) stabiliti dal presente provvedimento possano essere oggetto di eventuale revisione da parte del Consiglio Comunale in sede di approvazione della deliberazione di indirizzi in tema di tariffe o di altre deliberazioni relative al Bilancio Preventivo 2012 o ai servizi oggetto della presente deliberazione;
- 8) di dichiarare attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'ASSESSORE

F.to Tisi

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRETTORE

DIVISIONE SERVIZI SOCIALI

F.to Torino

IL DIRIGENTE SERVIZIO DISABILI
F.to Pia

IL DIRIGENTE SERVIZIO ANZIANI
F.to Merana

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

per IL VICE DIRETTORE GENERALE
FINANZA E TRIBUTI
Il Dirigente Delegato
F.to Tornoni

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:
Coppola Michele, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio

PRESENTI 37
VOTANTI 36

ASTENUTI 1:
Curto Michele

FAVOREVOLI 23:
Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mangone Domenico, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Paolino Michele, Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni, Viale Silvio

CONTRARI 13:

Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, Cervetti Barbara Ingrid, D'Amico Angelo, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Scanderebech Federica, Tronzano Andrea.

Si dà atto che il Consigliere Grimaldi ha inteso astenersi.

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Coppola Michele, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio

Non partecipano alla votazione:

Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, Cervetti Barbara Ingrid, D'Amico Angelo, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Scanderebech Federica, Tronzano Andrea

PRESENTI 25

VOTANTI 24

ASTENUTI 1:

Berthier Ferdinando

FAVOREVOLI 24:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mangone Domenico, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Paolino Michele, Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni, Viale Silvio.

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

ALLEGATO 3

Devono essere inoltre approvati i seguenti emendamenti a:

ALLEGATO 2 deliberazione del Consiglio Comunale del 26 settembre 2005 (mecc. 2005 05648/019), e del 30 novembre 2009 (mecc. 2009 05739/019) - LINEE GUIDA PER L'APPROPRIATEZZA DEGLI INTERVENTI DOMICILIARI PER GLI ANZIANI

- Capitolo 2 Interventi nei confronti di anziani autosufficienti. I percorsi di accesso; Le prestazioni individuali, la frase "l'anziano autosufficiente ultrasessantenne" è sostituita dalla seguente: "l'anziano autosufficiente di norma ultrasessantacinquenne..." in tutti i punti del capitolo dove è riportata.
- Capitolo 2 Interventi nei confronti di anziani autosufficienti. I percorsi di accesso, alla frase "beni mobili non superiori alla franchigia di Euro 15.493,71" va aggiunta la seguente frase: "e/o patrimonio immobiliare non superiore alla franchigia di Euro 51.645,00" in tutti i punti del paragrafo dove è riportata.
- A conclusione del Capitolo 2 Interventi nei confronti di anziani autosufficienti. I percorsi di accesso, inserire il seguente testo "In riferimento all'età per situazioni di persone nella fascia compresa tra 60 e 65 anni che, sebbene autosufficienti rispetto alle autonomie di base, hanno abitudini e comportamenti relativi alla storia della loro vita o ad eventi clinici (gravi depressioni, dipendenze, ecc.) che possono configurare difficoltà relazionali e di gestione del quotidiano, è possibile l'autorizzazione da parte del Dirigente del Servizio Anziani per l'attivazione d'interventi domiciliari in deroga. In tal senso è necessario che i Servizi Sociali decentrati documentino la richiesta con circostanziata relazione che descriva le necessità della persona e le motivazioni per la deroga (per esempio soggetti a cui è stata recentemente assegnata una casa con il bisogno di un accompagnamento e sostegno per la nuova condizione)".
- Capitolo 2 paragrafo 2.2. Le prestazioni individuali - Pasti a domicilio - Telesoccorso - Affidamento - Assistenza Domiciliare - Prestazioni di supporto, alla frase "beni mobili in misura superiore alla franchigia di Euro 15.493,71" va aggiunta la seguente frase: "e/o patrimonio immobiliare superiore alla franchigia di Euro 51.645,00".
- Capitolo 3 Interventi nei confronti di anziani non autosufficienti. I percorsi di accesso, la frase "Per i casi con bassa e media intensità assistenziale senza rete è prevista una quota aggiuntiva di Euro 200, con il riconoscimento del mantenimento di questo criterio più favorevole per il cittadino rispetto a quanto previsto dalla D.G.R. n. 39/2009, la quale definisce la possibilità di elevare il massimale per i senza rete solo nei casi con una medio-alta intensità.", è soppressa e sostituita dalla seguente "Per i casi con bassa e media intensità assistenziale senza rete è possibile autorizzare da parte del Dirigente del Servizio Anziani una quota aggiuntiva fino ad Euro 200, qualora sia attestata l'esigenza di una maggior copertura assistenziale al fine di evitare l'esposizione della persona a gravi pregiudizi o l'inserimento residenziale. In tali casi è necessario che i servizi sociali decentrati documentino la richiesta con circostanziata relazione".

ALLEGATO 3 deliberazione del Consiglio Comunale del 26 settembre 2005 (mecc. 2005 5648/019), e del 30 novembre 2009 (mecc. 2009 5739/019) - SPECIFICHE PER L'UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI DOMICILIARI DI CUI ALL'ALLEGATO 2 A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA', MINORI E LORO FAMIGLIE

Capitolo 1 paragrafo 1.1. La frase "Per le persone valutate con intensità Alta C le Commissioni UVH/UVM possono proporre, in via eccezionale, progetti assistenziali individuali in deroga ai massimali previsti dal presente allegato autorizzati con determinazione dirigenziale del Settore competente. La motivazione del provvedimento deve evidenziare l'eccezionale gravità socio sanitaria della persona con disabilità e la necessità della deroga per poterla sostenere a domicilio evitando l'inserimento residenziale.", è soppressa.

Capitolo 1 paragrafo 1.1. Punto "Senza Rete". Dopo le parole: "Progetto Assistenziale Individuale" aggiungere: "Il riconoscimento della quota aggiuntiva di Euro 200 per i casi con bassa e media intensità assistenziale "senza rete" deve essere supportato da specifica relazione validata dalla competente UMVD".

Capitolo 1 paragrafo 1.2. Altre Prestazioni. Il capoverso:

"Prestazioni ex lege n. 162/1998. La normativa nazionale e regionale permette una progettualità aggiuntiva a favore delle persone disabili utilizzando gli interventi a sostegno della domiciliarità previsti dall'art. 39 comma 2 lettera l-bis Legge 5 febbraio 1992 n. 104, come integrata dalla Legge n. 162/1998, e dalla D.G.R. n. 132-00718 del 31 luglio 2000 e successive deliberazioni annuali di programmazione e attribuzione fondi, nonché prima disciplinati dalla Città di Torino con deliberazione della Giunta Comunale del 4 maggio 2001 (mecc. 2001 03896/19), ora abrogata. Questi hanno carattere integrativo delle prestazioni erogate sulla base del presente Allegato, nei limiti dei finanziamenti regionali specifici ed in base a quanto verrà definito in sede di accordo di programma con le Aziende Sanitarie Locali.

I criteri di erogazione degli stessi sono ridefiniti alla luce del riordino complessivo che viene attuato con il presente provvedimento e sulla base degli elementi desunti dalla sperimentazione attuata. Viene mantenuto l'attuale massimale della prestazione, indicando una graduazione della risposta in relazione alla variabilità dei bisogni all'interno comunque di una situazione connotata da gravità.

Si delineano tre livelli:

- livello base fino a Euro 270
- livello medio fino a Euro 540
- livello alto fino a Euro 840

che devono essere utilizzati, ad integrazione dei massimali delle prestazioni di medio-alta intensità, indicati nella tabella allegata, tenendo conto delle necessità di sostegno della famiglia e dei bisogni della persona.

Il sostegno alla domiciliarità ex lege n. 162/1998 viene così strutturato non più come un singolo intervento integrativo, ma come un'ulteriore intensità definita "alta" (e articolata in tre livelli) che consente progettazioni più complesse che possono essere composte da tutta la gamma di prestazioni previste dal presente allegato.

Per l'attivazione dei soli interventi ex lege n. 162/1998 secondo i massimali indicati nella tabella allegata, vengono considerate raddoppiate le franchigie per i beni mobiliari e immobiliari di cui

all'Allegato 1."

è abrogato e sostituito dal seguente:

"E' fatta salva la previsione della D.G.R. n. 56/2010 che recita: "Resta invariato quanto previsto nella D.G.R. n. 51-11389 del 23 dicembre 2003 -Allegato B- punto 4 del "Modello organizzativo per articolare la risposta residenziale e semiresidenziale per persone disabili" relativamente ai progetti terapeutici e socio riabilitativi individualizzati, alternativi alla residenzialità e semiresidenzialità...". Tali progetti individualizzati per le persone gravi e gravissime potranno eccezionalmente superare il massimale di Euro 1.640 della D.G.R. n. 56/2010. In tal caso la Commissione valutativa dovrà indicare nel progetto l'entità della maggiorazione e del medesimo dovrà essere autorizzata la spesa dalle AA.SS.LL. e dalla Città secondo procedure concordate tra i due Enti in apposito protocollo di intesa. I progetti personalizzati ora citati sono compartecipati dalla Città e dalle AA.SS.LL. nella misura definita negli atti convenzionali tra la Città e le AA.SS.LL. cittadine."

"Qualora il valore economico del progetto superi il massimale ora indicato, l'indennità di accompagnamento potrà essere utilizzata per la copertura della parte eccedente di assistenza purché la stessa sia documentabile."

Capitolo 1 paragrafo 1.2. Altre Prestazioni.

Punto: Affidamento residenziale.

La frase: "E' altresì escluso il ricorso alla maggiorazione di Euro 200 prevista per l'assenza o fragilità della rete" è abrogata.

La TABELLA

"Massimali di PAI
(quote)

Affidamenti residenziali a Terzi e a Parenti

500 Euro per Intensità Bassa

700 Euro per Intensità Media

870 Euro per Intensità Medio Alta

1140 Euro per Intensità Alta A

1410 Euro per Intensità Alta B

1710 Euro per Intensità Alta C

Affidamenti residenziali a Famiglie Comunità

380 Euro per Intensità Bassa

580 Euro per Intensità Media

750 Euro per Intensità Medio Alta

1020 Euro per Intensità Alta A
1290 Euro per Intensità Alta B
1590 Euro per Intensità Alta C"

è sostituita dalla seguente:

"Massimali di PAI
(quote)

Affidamenti residenziali a Terzi e a Parenti

500 Euro per Intensità Bassa
700 Euro per Intensità Media
870 Euro per Intensità Medio Alta
1200 Euro per Intensità Medio Alta (Nel caso di assenza di rete familiare o famiglia fragile o complessità assistenziale)

Affidamenti residenziali a Famiglie Comunità

380 Euro per Intensità Bassa
580 Euro per Intensità Media
750 Euro per Intensità Medio Alta
1000 Euro per Intensità Medio Alta (Nel caso di assenza di rete familiare o famiglia fragile o complessità assistenziale)".

Capitolo 1 paragrafo 1.1. E' abrogata la frase: "I massimali dei Progetti Assistenziali Individuali, che continuano ad essere quelli definiti dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 26 settembre 2005 (mecc. 2005 05648/019), sono riportati nella tabella A del presente allegato". La Tabella Prestazioni ex lege n. 162/1998 in deroga è soppressa.

Deliberazione del Consiglio Comunale del 21 giugno 2010 (mecc. 2010 01694/019)

L'allegato 1 della deliberazione del 21 giugno 2010 (mecc. 2010 1694/019) contenente la Tabella Massimali Disabili è abrogato e sostituito dalla nuova tabella riportata in calce al presente allegato.

I punti 2a, 2c, 2e del dispositivo della deliberazione e le corrispondenti parti della narrativa sono abrogati:

- "a) prevedere che l'indennità di accompagnamento non venga detratta dalla quota sociale anche se può concorrere come risorsa aggiuntiva alla redazione del PAI;
- c) prevedere due livelli di intensità, denominata "alta", che ulteriormente incrementano il livello di intensità medio alta riferito ai casi di assenza di rete familiare o famiglia fragile o complessità assistenziale. Anche per questi due livelli di alta intensità è possibile la maggiorazione di Euro 200 di quota sociale (allegato 1);
- e) prevedere che le nuove regole approvate con il presente atto deliberativo siano applicate a tutti i

casi nuovi per i quali si definisca un intervento successivamente alla data di applicazione della presente deliberazione, mentre per i casi già attivi occorre dettare regole differenti onde evitare di determinare in alcuni casi una riduzione del piano assistenziale sinora garantito. In particolare si prevede che, qualora in esito all'utilizzo dei nuovi strumenti di valutazione e relativi punteggi correlati alle intensità assistenziali, al destinatario dell'intervento derivasse un trattamento sfavorevole, il cittadino può conservare l'importo del PAI precedentemente approvato. Sono fatte salve le rivalutazioni fondate sulle variazioni delle condizioni socio sanitarie da cui eventualmente derivi una riduzione del valore del PAI. Alla luce dell'andamento della domanda e della spesa in materia di interventi domiciliari socio sanitari, si fa riserva di confermare e/o revocare tale decisione per gli anni successivi in sede di deliberazione di indirizzi in materia di tariffe".

TABELLA MASSIMALI DISABILI

Punteggi derivati da schede 56/10	da DGR	DISABILI MINORI E ADULTI	QUOTA SOCIO SANITARIA				
			50% ASL (escluse intensità Alta A e Alta B)	50% Cittadino/ Comune	Quota sanitaria infermieristica		
4 - 9	BASSA INTENSITA'	con rete					
				800	400	400	
			prestaz. Inferm/riabil	70,44			70,44
		senza rete					
				1000	500	500	
			prestaz. Inferm/riabil	70,44			70,44
10 - 15	MEDIA INTENSITA'	con rete					
				1100	550	550	
			prestaz. Inferm/riabil	211,32			211,32
		senza rete					
				1300	650	650	
			prestaz. Inferm/riabil	211,32			211,32
15	MEDIO ALTA INTENSITA'	con rete					
				1350	675	675	
			prestaz. Inferm/riabil	211,32			211,32
	MEDIO ALTA INTENSITA'	Nel caso di assenza di rete familiare o famiglia fragile o complessità assistenziale					
				1640	820	820	
			prestaz. Inferm/riabil	211,32			211,32

In originale firmato:

IL SEGRETARIO
Penasso

IL PRESIDENTE
Ferraris
